

I N P S

Messaggio numero: 5521 del 3 settembre 2015

Oggetto: Procedura di gestione delle prestazioni di malattia, maternità e legge 104/92. Elevazione da 8 a 12 anni del limite di fruibilità - Aggiornamento programmi e chiarimenti.

PREMESSA

Con il presente messaggio si comunica che la procedura gestionale "Malattia maternità e Legge 104/92" è stata aggiornata per permettere la gestione delle pratiche interessate dalle modifiche al decreto legislativo n. 80 del 15/6/2015 in merito al congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e al prolungamento di congedo parentale per figli disabili riconosciuti ai sensi della legge 104/1992.

In particolare, le modifiche ai programmi implementano quanto previsto dai messaggi e circolare:

- Messaggio INPS.HERMES.06/07/2015.0004576 (Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio.);
- Messaggio INPS.HERMES.16/07/2015.0004805 (prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità in situazione di gravità. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità da 8 a 12 anni. Modalità di presentazione della domanda nel periodo transitorio);
- Circolare 139 del 17/07/2015 (Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) - Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni)

ACQUISIZIONE DELLE DOMANDE

Le applicazioni per l'invio telematico delle domande di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e di prolungamento di congedo parentale ai sensi della legge 104/92 sono state aggiornate elevando il limite temporale di fruibilità da 8 a 12 anni di vita del bambino (ovvero da 8 ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore

adottato o affidato). Tali nuove disposizioni trovano attualmente applicazione per le giornate di astensione dal 25 giugno al 31 dicembre 2015. Per i periodi successivi, ossia per le giornate di astensione ricadenti nel 2016, il controllo sui limiti di età o di ingresso in famiglia tornerebbe quindi riferito agli 8 anni, salvo che la novella in esame non venga estesa anche per gli anni successivi.

Le domande sono prelevate in automatico dalla procedura gestionale "Malattia maternità e Legge 104/92" con le consuete modalità.

Le domande pervenute alle Sedi in modo cartaceo, secondo quanto previsto nei citati messaggi INPS.HERMES.06/07/2015.0004576 e INPS.HERMES.16/07/2015.0004805, continuano ad essere acquisibili nell'applicativo gestionale.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La procedura gestionale "Malattia maternità e Legge 104/92" è stata aggiornata sulla base della circolare n. 139 del 17/07/2015 per quanto concerne il congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti e al messaggio INPS.HERMES.16/07/2015.0004805 per quanto concerne il prolungamento di congedo parentale ai sensi della legge 104 del 1992.

In particolare:

- Per le pratiche interessate alle modifiche normative non è possibile avere periodi a cavallo del 25/06/2015 e 31/12/2015, date rispettivamente di inizio e fine del periodo di attuale applicabilità delle nuove norme. In caso di pratiche con periodo a cavallo, l'esito dell'istruttoria in procedura segnala la necessità di suddividere la stessa in due pratiche per poterle definire correttamente fornendo la relativa data. Con suddividere si intende modificare la data di fine o la data di inizio della pratica ed acquisire una nuova pratica perfettamente analoga a quella in esame per il periodo residuo.
- Per pratiche interessate alle modifiche normative con periodo compreso dal 25/06/2015 al 31/12/2015 vengono applicati i nuovi criteri in materia sia di fruibilità che di indennizzo, per pratiche ante 25/06/2015 successive al 31/12/2015 si utilizza la "vecchia" normativa.
- Non sono previste liste di domande interessate alle modifiche normative già definite come respinta o respinto indennizzo. In caso di domanda già definita è necessario fare una nuova comunicazione a INPS (richiesta di riesame o nuova domanda). In caso di presentazione di nuova domanda, se la stessa riporterà una data di acquisizione successiva alla data di inizio periodo l'operatore di sede, dopo aver verificato la presenza di una domanda definita prima dell'aggiornamento della procedura potrà modificare la data di presentazione della nuova

domanda con la data di presentazione della domanda presentata e definita in precedenza avendo cura di inserire una nota in merito utilizzando il tasto funzionale F5. In caso di richiesta di riesame l'operatore di Sede potrà procedere a definire nuovamente la pratiche secondo le consuete modalità avendo sempre cura di inserire una nota utilizzando il tasto funzionale F5.

In caso di estensione delle misure previste dal decreto legislativo 80/2015 per periodi successivi al 31/12/2015 la procedura gestionale sarà nuovamente modificata e sarà comunicato tramite messaggio l'avvenuto aggiornamento. In caso di pratiche respinte o con respinto indennizzo interessate alle nuove modifiche normative le stesse potranno essere definite a seguito di richiesta del cliente tramite presentazione di nuova domanda o richiesta di riesame in analogia con quanto previsto al momento.